



DELIBERAZIONE N° 308

SEDUTA DEL 17 MAR. 2015

Ufficio Programmazione Area ad Elevata
integrazione Socio sanitaria
assistenziale 13AH
DIPARTIMENTO Politiche della Persona

OGGETTO Disposizioni temporanee per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. - Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari (C.U. n. 77 del 10/01/2014)

Relatore **ASSESSORE DIPARTIMENTO
POLITICHE DELLA PERSONA**

La Giunta, riunitasi il giorno

17 MAR. 2015

alle ore

13,35

nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER Componente	X	
4.	Raffaele LIBERALI Componente	X	
5.	Michele OTTATI Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5 pagine compreso il frontespizio
e di N° allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE _____

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

VISTA la L.R. n. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la "Riforma dell'Organizzazione Regionale";

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 227/14 relativa alla nuova denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e Giunta Regionale";

VISTA la D.G.R. n. 693/14 con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" a parziale modifica della D.G.R. n. 227/14;

VISTA la D.G.R. n. 694/14 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";

VISTA la D.G.R. 1014/2014 "Modifica declaratorie Uffici del Dipartimento Politiche della Persona";

VISTA la L.R. n. 4 del 27/01/2015 "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2015";

VISTA la L.R. n. 5 del 27/01/2015 "Legge di Stabilità Regionale 2015";

VISTA la L.R. n. 6 del 27/01/2015 "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015-2017";

VISTA la D.G.R. n. 114 del 03/02/2015 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015-2017";

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Legge regionale 14 febbraio 2007 n. 4 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale;

VISTO in particolare l'art. 21 riguardante l'autorizzazione, accreditamento e vigilanza;

VISTA la Legge Regionale Legge regionale 13 aprile 1996, n. 21 Interventi a sostegno dei migranti in Basilicata ed istituzione della Commissione regionale dell'immigrazione;

VISTO il Piano Socio Assistenziale 2000/2002 approvato con D.G.R. n. 1280/1999 con il quale viene disciplinata la procedura di autorizzazione e funzionamento delle strutture socio assistenziali educative e vengono definiti i requisiti strutturali e gestionali delle stesse;

VISTO il D.M. 21 maggio 2001 n. 308 regolamento concernente i "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000 n. 328;

VISTA l'intesa tra Governo Regioni ed Enti Locali sul Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti famiglie e minori stranieri non accompagnati, repertorio atti n. 77/CU, in cui è affermato il principio secondo il quale "tutte le istituzioni coinvolte si impegnano responsabilmente ad affrontare la situazione legata al flusso non programmato dei cittadini extracomunitari con spirito di leale e solidale collaborazione";

CONSIDERATO che nella regione Basilicata si è verificato un flusso straordinario di cittadini

stranieri, ivi compresi minori stranieri non accompagnati;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione n. 8855 del 25 luglio 2014, nella quale si prevede che:

- *“Il Ministero dell'Interno coordini la costituzione di strutture temporanee per l'accoglienza, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture ed Enti Locali, e al contempo si impegni ad aumentare in maniera congrua la capienza di posti nella rete SPRAR specificatamente dedicati all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, sulla base di procedure accelerate, in attesa di emanazione di specifico bando”;*
- *“Nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture di accoglienza per minori, le Regioni e le Province Autonome potranno adottare misure finalizzate ad aumentare fino al 25% le potenzialità di accoglienza delle strutture autorizzate o accreditate nel territorio di competenza, come avvenuto durante l'emergenza Nord Africa, e come già concordato con i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Regioni e degli Enti Locali nel corso della riunione del 22 luglio u.s.”;*

CONSIDERATO che i comuni esercitano le funzioni amministrative di cui al Titolo IV della L.R. n. 4/2007 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie a ciclo residenziale o semiresidenziale, sulla base dei requisiti stabiliti dalla legge;

ATTESO che il citato DM 21 maggio 2001, n. 308 – a norma dell'art. 11 della L. 328/2000, fissa i requisiti minimi per l'autorizzazione e l'accreditamento prevedendo all'art. 8 che, ferma restando l'applicazione dei suddetti requisiti, fino all'adozione di ulteriori disposizioni regionali, continuano ad applicarsi le norme regionali relative ai procedimenti di autorizzazione emanate prima dell'entrata in vigore della L. 328/2000;

CONSIDERATO che i comuni sono tenuti al rilascio dell'autorizzazione provvisoria previa verifica del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi minimi previsti dal precitato decreto e dal piano socio-assistenziale regionale;

RITENUTO, pertanto, opportuno, al fine di fronteggiare l'attuale situazione di notevole afflusso sulle coste italiane dei minori stranieri non accompagnati, in esecuzione della citata intesa n. 77/CU e così come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione n. 8855 del luglio 2014, di consentire, temporaneamente, alle comunità che accolgono anche minori non accompagnati di accogliere un numero di ospiti superiore fino 25% della capienza autorizzata;

RITENUTO che la suddetta deroga debba trovare applicazione, fino al successivo provvedimento regionale, alle seguenti condizioni:

- solo ed esclusivamente per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati;
- che venga garantito un potenziamento di personale e figure professionali rispetto a quello già individuato e autorizzato in via ordinaria (psicologi, mediatori, educatori, ecc..) sulla base del progetto educativo individualizzato dei Minori Stranieri Non Accompagnati;
- che l'inserimento sia compatibile con la fascia di età dei minori già accolti
- solo per le strutture che consentono la collocazione di un letto aggiuntivo o che dispongono di camere ulteriori rispetto a quelle minime richieste per l'autorizzazione al funzionamento (fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa);

ad unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono confermate

1. Di approvare la deroga temporanea al numero di minori accoglibili presso le strutture socio assistenziali educative per minori, già autorizzate, consentendo alle stesse di accogliere un numero di minori stranieri non accompagnati fino al 25% superiore rispetto alla capienza autorizzata dalla normativa vigente;
2. Di stabilire che la suddetta deroga trovi applicazione alle seguenti condizioni:
 - solo ed esclusivamente per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati;
 - che venga garantito un potenziamento di personale e figure professionali rispetto a quello già individuato e autorizzato in via ordinaria (psicologi, mediatori, educatori --) sulla base del progetto educativo individualizzato dei Minori Stranieri Non Accompagnati;
 - che l'inserimento sia compatibile con la fascia di età dei minori già accolti
 - solo per le strutture che consentono la collocazione di un letto aggiuntivo o che dispongono di camere ulteriori rispetto a quelle minime richieste per l'autorizzazione al funzionamento (fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa);
3. di prevedere che le strutture residenziali interessate segnalino la propria disponibilità ad avvalersi della deroga disposta con il presente provvedimento attraverso l'invio di apposita comunicazione scritta, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi di legge, sul possesso dei requisiti richiesti, al Comune competente ed alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona;
4. di prevedere che i Comuni interessati provvedano ad effettuare, attraverso idoneo sopralluogo, una verifica preventiva della sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 2 per l'attivazione dei posti di accoglienza aggiuntivi, entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione di disponibilità da parte della struttura, dando comunicazione degli esiti alla Regione Basilicata;
5. di dare mandato al Dipartimento della Persona – Ufficio Programmazione Aree ad Elevata Integrazione Socio Sanitaria Assistenziale di predisporre un elenco delle strutture residenziali che intendano avvalersi sulla deroga prevista, a seguito delle verifiche effettuate dai Comuni, e di adottare ulteriori eventuali provvedimenti attuativi del presente atto;
6. il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul presente bilancio regionale.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE



